

DEROGHE/ESCLUSIONI DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

D.G.R. n. 2055/2019

Dal 1° ottobre 2019	Dal 1° gennaio 2020
<p>❖ veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento</p> <p style="text-align: center;">+</p> <ul style="list-style-type: none">■ veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;■ veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;■ veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;■ veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;■ veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;■ veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;■ veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;■ veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro■ veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;■ veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);■ veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;■ veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.	<p>❖ veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento;</p> <ul style="list-style-type: none">● veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;● veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;● veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);● veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, c. 4 della L.R. n. 24/2006, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente Normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, c. 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da

Associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da Associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/06/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di Pronto Soccorso Sanitario;
 - scuola bus e mezzi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della Normativa Statale in materia di circolazione stradale.

* Solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas.

** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla Normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione.